

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE

in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale [REDACTED], promossa con atto di citazione notificato in data 27.2.2023

DA

[REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in [REDACTED] presso l'avv. [REDACTED], che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione,

ATTRICE

CONTRO

[REDACTED] in persona di un procuratore speciale elettivamente domiciliata in [REDACTED], che la rappresentano e difendono per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

CONVENUTA

OGGETTO: conto corrente

L'attrice ha così concluso:

“Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e produzione:

Nel merito

- Accertare e dichiarare l'invalidità a titolo di nullità/annullabilità/inefficacia e/o illegittimità totale o parziale del contratto di c/c n. ██████, a cui erano collegati i conti anticipi, elasticità di cassa, presentazione S.B.F., estero nn. ██████, particolarmente in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi anatocistici, degli interessi ultralegali, della Commissione di Massimo Scoperto e con riferimento a tutti costi, commissioni e spese applicate al conto.

- Accertare e dichiarare l'indebita percezione da parte della banca delle commissioni di massimo scoperto, di commissione per utilizzi oltre la disponibilità fondi, delle commissioni di istruttoria veloce delle indennità di sconfinamento e similari nonché di interessi ultralegali non pattuiti;

- Accertare il reale saldo dare/avere tra correntista e banca relativamente al rapporto di c/c ██████, a cui erano collegati i conti anticipi, elasticità di cassa, presentazione S.B.F., estero nn. ██████

- Condannare la banca convenuta a corrispondere in favore della attrice le somme indebitamente addebitate sui conti correnti oggetto di causa.

In ogni caso:

- Condannare la parte soccombente al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio.

In via istruttoria

- Si chiede di disporre perizia contabile (CTU) sul c/c ██████, a cui erano collegati i conti anticipi, elasticità di cassa, presentazione S.B.F., interessi rapporti estero nn. ██████, avente per oggetto il seguente quesito: “con riferimento al rapporto di apertura di credito mediante affidamento “voglia il CTU:

A. Richiedere tutti i documenti volti alla determinazione delle condizioni praticate nel conto corrente in oggetto;

B. Determinare il reale tasso applicato sui rapporti di conto seguendo quanto disposto dall'art 1 della legge 108/96 e dall'art. 1815 c.c. 1283 c.c. e art. 644 c.p. e le norme vigenti in materia;

C. Accertare l'applicazione di interessi ultralegali non pattuiti e per l'effetto ricalcolare il saldo sostituendoli col tasso legale;

D. Determinare il reale saldo in linea capitale del c/c estrapolando dal dare e avere tutte le commissioni, remunerazioni e spese legate all'erogazione del credito e verificare l'applicazione di interessi di natura usuraria superiori al tasso soglia applicabile nel periodo;

E. Determinare il reale saldo dare e avere tra le parti in base alle norme del Codice Civile art. 1283 e art 45 Legge 154/92 e quanto disposto dall'art 117 della legge 385/93, anche in ragione della verifica della presenza di pattuizione contrattuale scritta e di eventuale indeterminazione delle condizioni ivi contenute;

F. Determinare l'ammontare del tasso effettivo globale medio applicato dall'istituto di credito all'attrice, escludendo solo gli addebiti per imposte e tasse, e lo confronti con il tasso soglia trimestralmente rilevato dalla Banca D'Italia;

G. Verificare se il tasso degli interessi applicato dall'istituto di credito sia o meno usurario secondo i parametri stabiliti dalla legge includendo nel calcolo del tasso le commissioni, ivi compresa la commissione di massimo scoperto (il calcolo della percentuale della quale va effettuato per ogni

singola operazione rapportando l'importo della commissione effettivamente percepita all'ammontare del massimo scoperto sul quale è stata applicata), le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito (art. 644 c.p.); raffrontare il tasso così risultante con il tasso soglia trimestrale rilevato dalla Banca D'Italia, trimestre per trimestre;

H. Sulla scorta degli accertamenti di cui ai punti che precedono, calcolare il nuovo saldo dei rapporti bancari in oggetto e quantificare le somme dovute in ripetizione a parte attrice”.

- Si chiede di essere ammessi a prova per testi e per interpellato sui fatti di cui in narrativa, riservandosi la precisazione degli stessi, premessa la formula di rito “vero che”.

La convenuta ha così concluso:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

in via istruttoria

respingere le avverse istanze,

in via pregiudiziale

dichiarare la carenza di legittimazione ad agire di ██████████

nel merito, in via preliminare

dichiarare la prescrizione della domanda di ripetizione dell'indebito per decorrenza del termine decennale dalla data di chiusura del c/c ██████████ e dei conti anticipi e/o esteri oggetto di causa (nei limiti in cui in relazione agli stessi venga ritenuta ammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito) ovvero, in subordine, la prescrizione di tutte le rimesse solutorie affluite sul c/c ██████████ (nonché sui conti anticipi e/o esteri oggetto di causa, nei limiti in cui in relazione agli stessi venga ritenuta ammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito);

nel merito, in via principale

rigettare tutte le domande formulate da ██████████ perché infondate in fatto ed in diritto

Con il favore delle spese e delle competenze di lite, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 27.2.2023 la società ██████████

██████████ ha convenuto in giudizio ██████████ esponendo che:

-la stessa intratteneva con la convenuta il conto corrente n. ██████████ acceso in data 26.4.2001 ed estinto in data 27.12.2012 a cui erano collegati i conti anticipi/estero nn.

██████████, destinati all'attività di impresa;

-l'attrice, pur non reperendo i contratti, incaricava un consulente per effettuare una perizia tecnico-contabile sui rapporti di cui sopra nel periodo intercorso tra la loro accensione e la loro estinzione, al fine di determinare regolarità e legittimità dei costi

sostenuti per la loro gestione;

-il CTP rilevava l'indebita applicazione di interessi anatocistici, delle condizioni di usura oggettiva, di interessi ultralegali nonché della Commissione Massimo Scoperto e delle commissioni alla stessa riconducibili; e in particolare i conteggi offerti dal Consulente evidenziano l'indebita applicazione di interessi anatocistici non dovuti per € 72.015,71, di corrispettivo di indennità creditizia per € 1.777,82, di CMS per € 8.415,52, di spese connesse al credito per € 3.620,57, per la somma complessiva di € 85.829,62 oltre il ricalcolo al tasso legale previo storno degli interessi ultralegali non pattuiti; quanto all'usura il consulente, utilizzando le Istruzioni della Banca D'Italia, rilevava il superamento dei tassi soglia con un totale di interessi oltre soglia corrisposti pari ad € 4.647,31; l'utilizzo, invece, dei criteri più corretti dettati dalla L. n. 108/96 portava il consulente ad affermare il superamento dei tassi soglia con un totale di interessi oltre soglia corrisposti pari ad € 16.138,40.

La società attrice chiede, dunque, di accertare e dichiarare l'invalidità del contratto di c/c n. 13574 e dei predetti conti collegati e inoltre l'indebita percezione da parte della banca delle commissioni di massimo scoperto, di commissioni per utilizzi oltre la disponibilità fondi, delle commissioni di istruttoria veloce, delle indennità di sconfinamento e similari nonché di interessi ultralegali non pattuiti; accertare il reale saldo dare/avere; chiede, infine, di condannare la banca convenuta a corrispondere in favore della attrice le somme indebitamente addebitate.

Si è costituita in giudizio la banca [REDACTED] contestando quanto *ex adverso* dedotto.

Deduce:

- la carenza di legittimazione ad agire della società attrice, non avendo la medesima prodotto la necessaria documentazione;
- la genericità degli elementi costitutivi delle domande proposte;
- la mancanza di ogni valore probatorio della perizia di parte;
- la prescrizione delle pretese restitutorie per decorrenza del termine decennale dalla data

dei pagamenti;

-la manifesta infondatezza nell'*an* e nel *quantum* in merito alle pretese avversarie, non avendo parte attrice fornito alcuna prova in ordine al contenuto del contratto di conto corrente ordinario né la copia dei relativi estratti conto, mancando, pertanto, la prova sia dell'ammontare delle somme corrisposte alla ██████████ sia dell'asserita natura indebita degli stessi;

-una duplicazione dei presunti indebiti, i quali vengono conteggiati una prima volta nei c/anticipi per poi essere nuovamente conteggiati sul c/c ordinario a cui si ricollegano.

La banca convenuta chiede, in via pregiudiziale, di dichiarare la carenza di legittimazione ad agire di ██████████ in via preliminare, di dichiarare la prescrizione della domanda di ripetizione dell'indebitato per decorrenza del termine decennale e, in via principale, chiede di rigettare le domande attoree poiché infondate in fatto ed in diritto.

Orbene, ritiene il Tribunale che le domande di parte attrice siano infondate.

Preliminarmente si rileva che, in base al condivisibile insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.

Non viene esaminata e decisa l'eccezione di difetto di legittimazione di agire della società ██████████ sollevata dalla banca convenuta., atteso che quest'ultima nella comparsa conclusionale afferma che, a fronte delle risultanze della documentazione prodotta nella fase istruttoria, la banca, per lealtà processuale, prende atto della legittimazione ad agire della società attrice, non coltivando ulteriormente la relativa eccezione.

Ritiene in primo luogo il Tribunale che le doglianze svolte dall'attrice nella citazione e

relative all'illegittima applicazione di interessi ultralegali, di interessi anatocistici, di interessi usurari e di commissioni di massimo scoperto e spese non dovute risultino svolte in modo del tutto generico, senza alcuna indicazione delle precise circostanze di fatto poste a base della domanda.

Ed invero, l'attrice non ha dedotto nell'atto di citazione neppure una singola specifica applicazione di un tasso ultralegale, di una commissione di massimo scoperto o di una spesa non dovuti, di una capitalizzazione di interessi illegittima o comunque non dovuta, di un tasso usurario, limitandosi a rinviare alla perizia econometrica fatta effettuare, peraltro, in base ai soli estratti scalari senza prendere in esame i contratti stipulati.

Ritiene, in secondo luogo, il Tribunale che la società ██████████ essendo attrice, non abbia ottemperato del tutto all'onere probatorio posto a suo carico, secondo il condivisibile insegnamento della Corte d'Appello di Milano di cui alla sentenza n. 2769/19, che si trascrive:

“Tanto premesso, sia nel caso di ripetizione di indebito, che nell'ipotesi di accertamento di poste non dovute, spetta al correntista provare l'esistenza di tali poste indebite illegittimamente applicate dalla Banca, anche ai soli fini di un'azione di mero accertamento, dal momento che, a norma dell'art. 2697 c.c., è onere di chi vuol far valere un proprio diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

In materia di rapporti di conto corrente, infatti, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che il correntista che “agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito [e parimenti per la rideterminazione del saldo] è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione” (Cass. Civ. n. 30822/2018).

Tale assunto è di per sé idoneo ad escludere che la domanda di [] possa ritenersi fondata, non avendo quest'ultima prodotto in atti gli estratti conto integrali riferiti al rapporto di cui è causa. Conferma se ne trae anche dalla CTU contabile espletata nel corso dell'istruttoria di primo grado, alle cui pagine 6 e 7 si legge: “Il CTU ritiene particolarmente rilevante al fine di dare risposta al quesito la seguente documentazione, già disponibili agli atti: (...omissis) d) documentazione bancaria (in allegati da n. 5 a n. 115 dell'atto di citazione e in allegato n. 7 alla comparsa di costituzione)

consistente nei prospetti di conteggio delle competenze, e, in taluni casi, nei conti scalari recanti i saldi per valuta (...omissis); e) documentazione bancaria (in allegato n. 4 alla comparsa di costituzione) consistente in diversi contratti di «finanziamento in conto corrente c/c contro cessione di credito risultante da fatture emesse a fronte di forniture» (il c.d. anticipo fatture) sottoscritti da [] s.r.l. a partire dal 10.2004 sino al 03.2009”.

Il CTU in realtà, pur evidenziando una non completezza della documentazione –prospetti di conteggio e in taluni casi conti scalari-, ha comunque ritenuto possibile effettuare i conteggi attraverso ricostruzioni di tipo contabile.

Peraltro ritiene questa Corte, come espresso sopra e in conformità con l’orientamento prevalente, che tale operazione contabile non sia corretta, essendo per contro necessario avere a disposizione la documentazione integrale che consenta la ricostruzione precisa degli importi addebitati illegittimamente, come espresso chiaramente da ultimo anche da Cass. 11543/19: “Il medesimo principio, opera, poi, a parti invertite, ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l’accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall’istituto di credito, giacché in questa evenienza è tale soggetto, attore in giudizio, a doversi far carico della produzione dell’intera serie degli estratti conto (Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948): con tale produzione, difatti, il correntista assolve all’onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi”.

Pertanto, la mancata produzione in atti degli estratti conto integrali da parte del correntista non consente di individuare analiticamente quali siano le poste asseritamente applicate in modo indebito, sia a titolo di interessi anatocistici che di interessi ultralegali, commissioni e spese. A ciò si aggiunga che resta altresì non individuabile se il correntista abbia operato all’interno ovvero oltre i limiti di fido (eventualmente) concessogli dalla Banca (ciò ai fini dell’accertamento della fondatezza dell’eccezione di prescrizione, in conformità a Cass. SU, n. 24418/2010). Come affermato in un recente arresto (Cass. Civ. n. 27705 del 2018), infatti: “se il tempo decorso dalle annotazioni passive integri il periodo necessario per il decorso della prescrizione, diviene onere del cliente provare il fatto modificativo, consistente nell’esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata”. La mancata integrale produzione della documentazione rileva pertanto anche ai fini della prova dell’affidamento e del suo limite, e dunque alla possibilità di accertare e/o escludere la natura ripristinatoria o solutoria delle rimesse, ai fini della fondatezza dell’eccezione di prescrizione.”

Del resto, di recente il Supremo Collegio (v. Cass. n. 33009/19) ha affermato che, nei

rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione.

Con particolare riferimento alla situazione in cui l'illiceità della annotazione è fatta discendere dall'applicazione di clausole contrattuali ritenute nulle, la Suprema Corte ha affermato (v. Cass. n. 36585/22) che il correntista è tenuto a produrre in giudizio il relativo contratto, onde consentire l'apprezzamento della dedotta causa di invalidità, nonché i relativi estratti conto –o altri strumenti rappresentativi delle contestate movimentazioni– atteso che solo attraverso tali documenti è possibile accertare il carattere indebito dell'annotazione.

Sempre secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. n. 35979/22), nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida *causa debendi* mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato.

Rileva il Tribunale -con riferimento ai conti anticipi/estero nn. [REDACTED] [REDACTED]- che nella prassi bancaria, a seconda di come le parti abbiano deciso di

regolare i loro rapporti, il "conto anticipi" può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Nel primo caso, il saldo a debito del "conto anticipi" rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente. Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del "conto anticipi" è giuridicamente inscindibile dal saldo del conto corrente di corrispondenza, a cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da quest'ultimo.

Da quanto affermato da parte della stessa società attrice [REDACTED] nella citazione (v. p. 1) e dal suo perito ("*competenze maturate su tali rapporti collegati al conto corrente oggetto del ricalcolo, girate trimestralmente al conto principale*": v. doc. 1 p. 1 convenuta), risulta che i suddetti conto anticipi non erano autonomi, atteso che le somme sugli stessi sono sempre trasferite tramite giroconti sul conto corrente di corrispondenza ordinario [REDACTED]

Per cui l'esame delle doglianze sollevate da parte attrice andrebbe in ogni caso svolto solo con riferimento al conto corrente ordinario di corrispondenza n. [REDACTED]

Nella fattispecie in esame, essendo attrice la società correntista, essa aveva l'onere di produrre anzitutto il contratto di conto corrente ordinario in data 26.4.2001 completo ed inoltre gli estratti conto integrali relativi al medesimo, oltre che i contratti dei conti correnti ancillari e gli estratti conto dei medesimi.

Invece la società attrice si è limitata a produrre:

-il contratto di conto corrente ordinario n. [REDACTED] stipulato in data 26.4.2001 (v. doc. n. 13 attrice) tuttavia incompleto, poiché dal medesimo risulta -v. art. 7- che sussiste un allegato al contratto in cui sono indicate la misura degli interessi, tutte le altre condizioni applicate al rapporto e la periodicità della capitalizzazione;

-gli estratti conto scalari dei conti anticipi;

-taluni contratti di affidamento.

D'altro canto, ritualmente il Giudice istruttore ha rigettato la richiesta istruttoria di esibizione ex artt. 210 c.p.c. e 119 TUB di parte attrice, avendo ritenuto che la richiesta fosse inammissibile ed invero l'istanza era da considerarsi formulata in modo generico non essendo indicati con la necessaria specificità ex art. 94 disp. att. c.p.c. il documento o i documenti che sarebbero idonei a fornire la prova di talune circostanze, risultando la richiesta svolta quindi a fini esplorativi; peraltro, trattandosi di richiesta ex art. 119 TUB, sarebbe stata comunque inammissibile poiché la stessa riguardava documentazione risalente ad oltre il decennio, atteso che il conto corrente è stato chiuso in data 27.12.2012.

Ritualmente è stata disattesa la sollecitazione di parte attrice a disporre una consulenza tecnica contabile, non essendo stata prodotta in atti la documentazione necessaria allo svolgimento della stessa e in particolare il contratto completo di apertura del conto corrente nn. ■■■■■ e gli estratti conto integrali del medesimo.

Non è conferente il richiamo di parte attrice a quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 1763/24 poiché tale sentenza si riferisce alla mancata produzione integrale degli estratti conto ed invero nella stessa risulta, invece, che il contratto di conto corrente era stato prodotto; mentre nella fattispecie in esame il contratto di conto corrente è stato prodotto solo in modo incompleto ed è mancante, come sopra detto, proprio della parte relativa ai tassi di interesse e alle altre condizioni pattuite e alla periodicità di capitalizzazione pattuita.

Ritiene, pertanto, il Tribunale che la società ■■■■■ non abbia ottemperato all'onere probatorio posto a suo carico.

Peraltro, in relazione all'eccezione di nullità per mancanza di causa della clausola di massimo scoperto, rileva poi il Tribunale come l'istituto risponda alla funzione causale di assicurare alla banca un corrispettivo per lo sforzo economico organizzativo assunto con la stipula di un'apertura di credito, rappresentato dalla necessità di accantonare e

tenere a disposizione l'intera somma oggetto dell'affidamento, in modo da poter adempiere all'obbligazione contratta con il cliente di mettere a sua disposizione tale importo, in tutto o in parte, per il solo fatto che e nella misura in cui questi decida di farne utilizzo. La sussistenza di una causa giustificatrice dell'istituto oggi è definitivamente confermata dalla disciplina normativa della commissione introdotta con la legge n. 2/09.

Con riferimento alla doglianza inerente l'asserita usura originaria del contratto di conto corrente, non si comprende né dall'atto di citazione né, comunque dalla perizia allegata la medesimo, quale contratto riguardi in particolare, quale tipologia di interessi se quelli corrispettivi o quelli moratori e in ogni caso la formula utilizzata dal perito non è comunque quella della Banca d'Italia, atteso che nella perizia si afferma che il TEG è calcolato tenuto conto degli interessi di mora, che invece le Istruzioni escludono.

Con riferimento alla doglianza inerente all'applicazione di illegittimi interessi anatocistici, si rileva che risulta circostanza documentale (v. doc. n. 13 attrice), che il contratto è stato stipulato in data 26.4.2001 e quindi successivamente alla delibera CICR del febbraio 2000 ed in effetti in ottemperanza alla medesima le parti hanno pattuito all'art. 7 che i rapporti dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, pattuita e indicata nell'allegato al contratto, che è mancante.

Pertanto, non è illegittima nella fattispecie in esame l'applicazione di interessi anatocistici.

Il conto corrente *de quo* è stato chiuso in data 27.12.2012 e quindi non si pone il problema dell'illegittimità di eventuali interessi anatocistici a decorrere dall'1.1.2014.

Le domande attoree sono, quindi, infondate e vanno, dunque, rigettate.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, l'attrice va condannata a rimborsare alla convenuta le spese come liquidate in dispositivo.

- P.Q.M.-

il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:

-rigetta le domande proposte dalla società ██████████

-condanna la società ██████████ a rimborsare alla banca ██████████

████████ le spese di giudizio, che si liquidano nella somma di euro ██████████ per compenso,

oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.

Milano, 22.7.2024

Il Giudice

dott. Guido Macripò